

**Trib. Perugia, 30 agosto 2018, n. 1127.** Intermediazione finanziaria – Compravendita di bonds argentini – Violazione delle norme di settore – Inadempimento degli obblighi informativi – Nullità del contratto – Sussistenza – Restituzione delle somme investite – Accoglimento – Risarcimento del danno – Rigetto

*I doveri di diligenza, correttezza e trasparenza, nonché gli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, ex art. 21 d.lg. n. 58 del 1998, sono finalizzati ad evitare che l'investitore compia operazioni di acquisto di prodotti finanziari non adeguate alla propria capacità economica. È per tale ragione, che si richiede alla banca intermediaria di operare in maniera altamente professionale, con prudenza e diligenza, e di fornire all'investitore, in forma comprensibile, un'informazione adeguata, che tenga conto delle specifiche esigenze del cliente nel caso concreto, indicando le ragioni per cui l'operazione possa risultare rischiosa alla luce delle caratteristiche personali e della condizione finanziaria dell'investitore. Ne consegue che l'eventuale dichiarazione del cliente in merito ad una presunta consapevolezza, sulla base delle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento non costituisca dichiarazione confessoria, bensì esponga l'intermediario che abbia eseguito su ordine dello stesso un investimento particolarmente rischioso, a responsabilità, in quanto la sua professionalità gli impone di valutare, in ogni caso, l'adeguatezza dell'operazione, con facoltà di recedere dall'incarico per giusta causa.*

**Trib. Perugia 27 marzo 2018, n. 446.** Intermediazione finanziaria – Banca – Contratto di investimento – Obblighi di informazione – Violazione degli onere informativo c.d. attivo – Grave inadempimento dell'intermediario – Risoluzione del contratto e risarcimento del danno – Sussistenza

*Premesso che la materia del contendere non riguarda gli esiti infruttuosi delle operazioni finanziarie ma si incentra sui profili di responsabilità discendenti dalla mancata osservanza del generale obbligo di protezione del cliente-consumatore, il Tribunale di Perugia precisa che, secondo un orientamento oramai pacifico, gli obblighi informativi sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione, concretizzandosi nell'obbligo d'informazione c.d. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che correlati alle informazioni su situazioni di conflitto di interessi e diritto di recesso. Nel caso di specie, in fase genetica, la banca ed il suo promotore finanziario non hanno violato alcuna disposizione né in tema di nullità formali né in tema di obblighi informativi; pertanto, non sussiste alcuna responsabilità precontrattuale. Diversamente, nella fase successiva, risultano acquisite le informazioni sulla propensione al rischio mentre nessuna informazione è stata data sul conflitto d'interessi e diritto di recesso. Gli obblighi informativi sono stati così solo parzialmente rispettati e questa elusione informativa integra grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, nella misura che si ritiene provata pari alla perdita subita.*

**Tribunale di Perugia, 2 aprile 2012, n. 423.** Intermediazione finanziaria – Banca – Contratto – Eccezione di prescrizione quinquennale – Insussistenza – Doveri di informazione – Violazione – Responsabilità contrattuale – Sussistenza

*Il Tribunale di Perugia, in via preliminare, rigetta l'eccezione di prescrizione quinquennale, inserendosi il comportamento dell'intermediario in un vero e proprio rapporto contrattuale in cui gli obblighi*

*dell'intermediario sono particolarmente severi e previsti dalla normativa di riferimento a tutela dei privati investitori. Nel merito, il giudice adito rileva (in conformità a Cass., Sez. un., n. 26724 e 26725 del 2007) che la nullità si verifica solo nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore e, quindi, o per inosservanza della forma scritta del contratto quadro ovvero per la presenza di pattuizioni di rinvio agli usi, ma nel caso in esame non ricorre nessuna delle predette ipotesi. Dalle risultanze probatorie risulta che la Banca non ha assolto al proprio obbligo di informazione sia circa il profilo del cliente sia circa la segnalazione che l'operazione d'acquisto dei Bond argentini si presentava "non adeguata" ed è pertanto responsabile per aver violato gli obblighi di diligenza e correttezza imposti dalla normativa di settore. Stante il notevole scostamento dell'intermediario da quelli che sono gli obblighi generici e specifici di diligenza, l'inadempimento è grave ed idoneo a fondare una pronuncia di risoluzione dell'ordine di investimento, che ha riguardo al singolo ordine e non al contratto quadro a monte, dovendosi riconoscere all'ordine natura di autonoma fattispecie negoziale.*

**Trib. Perugia, 13 febbraio 2012, n. 193.** Compravendita di bonds argentini – Violazione delle norme imperative e di settore – Risoluzione del contratto – Esclusione – Risarcimento del danno – Sussistenza

*La violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto d'interesse con il cliente stesso, o inadeguate al suo profilo patrimoniale, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati a prestare servizi d'investimento finanziario, non causano la violazione del contratto d'intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative. Tali violazioni, infatti, danno luogo a responsabilità pre-contrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento del danno, ed a responsabilità contrattuale per inadempimento o inesatto adempimento, a seconda che siano realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto. Nel caso di specie, il Tribunale di Perugia ha respinto sia la richiesta di risoluzione, sia quella di annullamento del contratto di acquisto dei titoli, sul presupposto che l'errore in cui era incorso l'attore al momento della realizzazione degli investimenti non riguardasse le caratteristiche dei titoli obbligazionari e, quindi, le qualità essenziali dell'oggetto del contratto, bensì la convenienza delle operazioni economiche che, invece, attiene alla sfera delle motivazioni (cfr. Cass., 3 aprile 2003, n. 5139). Ha escluso, inoltre, l'esistenza di un conflitto d'interessi, poiché l'attore non ha provato che l'intermediario avesse suggerito o sollecitato l'operazione per perseguire scopi ulteriori e diversi rispetto alla realizzazione dell'interesse del cliente (cfr. Trib. Parma, 30 marzo 2010; Trib. Forlì, 19 giugno 2007; Trib. Catania, 23 gennaio 2007; Trib. Genova, Sez. I, 16 maggio 2006).*

**Tribunale di Perugia, 23 gennaio 2012, n. 63.** Intermediazione finanziaria – Banca – Bond argentina – Contratto di acquisto – Domanda di nullità del contratto per mancata consegna del documento generale sui rischi degli investimenti – Infondatezza – Inadeguatezza dell'operazione di acquisto – Mancanza dell'autorizzazione scritta all'esecuzione dell'operazione inadeguata – Mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti – Domanda di risoluzione contrattuale o di risarcimento del danno per inadempimento – Sussistenza

*Il Tribunale adito, in via preliminare, osserva che gli attori abbiano presentato ricorso per arbitrato internazionale non esclude la procedibilità/ammissibilità in riferimento alle domande proposte, tenuto conto che le stesse hanno un destinatario, un petitum e una causa petendi diversi, avendo come presupposto le domande risarcitorie o di nullità svolte dagli investitori come presupposto la condotta non del Governo argentino, ma quella dell'intermediario.*

*Nel merito, il Tribunale ritiene infondata la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto per mancata consegna del documento generale sui rischi degli investimenti, configurando detta omissione un inadempimento contrattuale che né incide sulla fase genetica del rapporto né costituisce violazione di norma imperativa; per quanto riguarda la domanda di risoluzione contrattuale o di risarcimento del danno per inadempimento per non avere la banca convenuta adeguatamente informato i clienti della natura speculativa dei titoli in oggetto, né acquisito informazioni circa gli obiettivi di investimento, precisa che in materia vige la regola, ex art. 23 t.u.f., secondo la quale è a carico dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, la cui natura deve essere modulata in base al caso concreto e, in particolare, alle caratteristiche oggettive del cliente.*

*Nel caso di specie, l'operazione doveva ritenersi non adeguata per gli attori e la banca avrebbe potuto darvi corso soltanto a seguito di un ordine specifico impartito per iscritto in cui facesse esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. L'inadempimento, conseguente al mancato ottenimento di detta autorizzazione scritta all'esecuzione dell'operazione che doveva essere segnalata come inadeguata, stante il notevole scostamento dell'intermediario da quelli che sono gli obblighi generici e specifici di diligenza, unitamente alla mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti, è grave ed idoneo a fondare una pronuncia di risoluzione dell'ordine di investimento. Pertanto, il Tribunale accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara la risoluzione per inadempimento dell'ordine di acquisto dell'obbligazione argentina.*

**Trib. Perugia 28 ottobre 2011, n. 1441.** Contratti di investimento – Forma scritta – Contenuto del contratto – Nullità – Esclusione

*Nell'ambito dei contratti di investimento non costituisce vizio di forma la mancata puntuale indicazione per iscritto degli strumenti finanziari che possono essere inseriti nel portafoglio di investimento. Il vizio di forma, infatti, deriva solo dalla mancanza radicale di tale requisito essenziale e non, invece, dalla mancata specificazione di elementi che, pur caratteristici di quella tipologia contrattuale, siano comunque desumibili dalle pattuizioni delle parti.*

**Trib. Perugia, 24 giugno 2011, n. 1042.** Contratto di adesione a piano di investimento – Violazione da parte del promotore finanziario dei doveri di diligenza e di trasparenza – Esclusione – Intelleggibilità delle clausole negoziali – Domanda di risoluzione del contratto – Rigetto della domanda

*Il soggetto che stipula un contratto di adesione ad un piano d'investimento è tenuto a prendere visione del contenuto delle singole clausole e dell'intero regolamento negoziale. Pertanto, il semplice depliant pubblicitario non può considerarsi strumento di per sé idoneo a prospettare una falsa rappresentazione del negozio che le parti stanno stipulando e ad indurre il contraente a dichiarare una volontà che altrimenti non avrebbe espresso. Il Tribunale di Perugia ha, quindi, rigettato l'istanza di risoluzione del contratto, non avendo l'attore fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la violazione da parte del promotore finanziario dei doveri di informazione e corretta esecuzione dell'operazione finanziaria. Essendo, nel caso di specie, le clausole del contratto chiare e comprensibili da qualunque individuo dotato di normale diligenza, i giudici hanno ritenuto che non fosse in alcun modo possibile, senza rischiare di riconoscere tutela giuridica alla negligenza e superficialità di chi contrae, far prevalere sulla chiarezza del testo negoziale le rassicurazioni verbali del promotore finanziario.*

**Trib. Perugia, 11 gennaio 2011, n. 140.** Servizi di investimento – Nullità dei contratti di acquisto ex art. 1418 c.c. – Responsabilità dell'intermediario finanziario per mancata

consegna del documento generale sui servizi di investimento – Restituzione della somma investita

*Qualora sia concluso un contratto di negoziazione tra intermediario finanziario ed investitore è essenziale, ai fini della validità del contratto-quadro e degli ordini di acquisto compiuti in esecuzione dello stesso, che l'intermediario abbia adempiuto gli obblighi informativi circa i rischi connessi all'investimento, nonché abbia rispettato gli obblighi di adeguamento degli schemi contrattuali alla normativa entrata in vigore successivamente alla conclusione del contratto, se la legge lo prevede espressamente. Il Tribunale di Perugia ha, quindi, dichiarato la nullità del contratto di borsa, ex art. 1418 c.c., per violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di adeguamento del contratto alla normativa sopravvenuta imposti dall'art. 36 Reg. Consob n. 10943/97, nonché per violazione dell'obbligo di consegna del documento generale sui rischi di investimento (art. 28 Reg. Consob n. 11522/98).*

**Trib. Perugia, 18 dicembre 2010, n. 2029.** Sollecitazione all'investimento – Negoziazione degli strumenti finanziari – Violazione degli obblighi informativi

*Il risparmiatore che abbia ordinato di acquistare titoli obbligazionari successivamente «crollati» a causa della crisi finanziaria della società emittente, non può vantare alcuna tutela risarcitoria nei confronti dell'istituto finanziario se quest'ultimo ha agito nel rispetto degli obblighi informativi prescritti dal TUF (art. 21, 28, 29 d.lg. 58/98) e dal Regolamento Consob (Reg. n. 11522) e se la tale situazione di crisi non era, ex ante, ragionevolmente prevedibile.*

*Per tali ipotesi, l'attività di negoziazione di strumenti finanziari su ordine del cliente non risulta soggetta alla disciplina dettata dal TUF (art. 94) e dalla delibera Consob di attuazione 11971/99 in materia di sollecitazione all'investimento ed il risparmiatore non può invocare tale disciplina per chiedere la declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto e la restituzione delle somme investite.*

**Trib. Perugia, 28 maggio 2010, n. 1599.** Sottoscrizione di un ordine di acquisto di obbligazioni argentine fuori dai locali commerciali – Nullità del contratto per omessa indicazione della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30, comma 7, del d.lg. n. 58/98 – Lettura costituzionalmente orientata della disposizione

*Il Collegio, provato all'esito dell'istruttoria che il modulo d'ordine delle obbligazioni in oggetto è stato firmato fuori dai locali della convenuta, osserva che, con carattere assorbente su tutte le ulteriori questioni dedotte, il contratto è nullo per omessa indicazione della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lg. n. 58/98. L'obbligo di inserire tale clausola grava, infatti, su chi predispone il modulo, a prescindere dalla sua qualifica di proponente o accentante.*

*Il Collegio nota inoltre che a nulla rileva la distinzione tra negoziazione e collocamento di obbligazioni. Esso, aderendo all'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di merito secondo cui l'art. 30 d.lg. n. 58/98 disciplina in maniera unitaria l'offerta fuori sede di tutti i servizi di investimento e lo jus poenitendi è applicabile ad ogni forma di vendita di titoli mobiliari, offre una lettura costituzionalmente orientata della norma in parola, ampliandone in tal modo la portata. Essa, infatti, è finalizzata a tutelare gli individui che, più o meno esperti del settore, vengono avvicinati al di fuori dei luoghi a ciò ordinariamente preposti per quel tipo di transazioni commerciali.*

*Pertanto, il Tribunale dichiara la nullità del contratto di sottoscrizione dell'ordine di acquisto di titoli argentini e condanna la convenuta alla restituzione di quanto ricevuto, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, e al pagamento delle spese di lite.*

**Trib. Terni, 3 maggio 2010.** Contratto di intermediazione finanziaria – Obblighi di condotta – Violazione – Nullità del contratto – Esclusione – Risarcimento del danno – Inadempimento dell'intermediario – Configurabilità – Risoluzione del contratto

*Nei contratti di intermediazione finanziaria aventi ad oggetto l'acquisto di titoli (nella specie Bond argentini), non è affetto da nullità il contratto concluso all'esito di trattative nelle quali sia ravvisabile una condotta scorretta dell'istituto finanziario, o nel caso in cui tale comportamento sia posto in essere nella fase esecutiva. Infatti, la fattispecie non può essere ascritta né nel dettato dell'art. 1418, comma 1, c.c., (nullità virtuale), né in quella del comma 3 della medesima disposizione, poiché le norme violate sanciscono esclusivamente precetti di condotta e non disciplinano, invece, elementi intrinseci e strutturali della fattispecie negoziale. In questo caso il mancato rispetto di norme imperative, pur non pregiudicando la validità del contratto, rileverà sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, se la violazione è posta in essere nella fase delle trattative, e sotto il profilo dell'inadempimento, se posta in essere nella fase di esecuzione del regolamento contrattuale stante il carattere integrativo, ex art. 1374 c.c., delle norme che concretizzano i principi di buona fede e correttezza. Mentre nel primo caso la reazione del cliente si risolverà nella richiesta del risarcimento del danno ex art. 1337 c.c., nel secondo caso, oltre al risarcimento ai sensi dell'art. 1218 c.c., il cliente sarà legittimato ad agire, ove l'inadempimento risulti grave a norma dell'art. 1455 c.c., per la risoluzione del contratto di investimento.*

**Trib. Terni, 15 marzo 2010.** Intermediazione finanziaria – Regolamento Consob n. 11522 del 1998 – Applicabilità ai rapporti contrattuali precedenti – Esclusione – Norme applicabili *ratione temporis*

*Nel caso di rapporti negoziali con intermediari finanziari iniziati prima dell'entrata in vigore del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, non operano, sia per il contratto quadro, che per i singoli ordini di borsa, le disposizioni in esso contenute. Pertanto, al fine di verificare la validità del contratto stesso e la completezza delle informazioni in esso riportate il cliente dovrà far riferimento alla disciplina applicabile *ratione temporis* anche se successivamente modificata in senso a lui più favorevole. Stesse considerazioni valgono per quanto concerne l'individuabilità, in capo all'intermediario, di una responsabilità precontrattuale per comportamento scorretto che risulterà prospettabile in tutti i casi in cui l'operatore ometta di effettuare condotte conformi alla normativa applicabile al caso di specie. Ricorrendone i presupposti, quindi, pur in presenza di un contratto di investimento valido, il cliente avrà diritto di ottenere il risarcimento del danno che dimostri di aver subito a causa della condotta scorretta di controparte.*

**Trib. Terni, 8 marzo 2010.** Intermediazione finanziaria – Violazione delle regole comportamentali imposte dal TUF – Violazione di norme imperative – Nullità del contratto – Esclusione – Inadempimento contrattuale dell'intermediario – Risoluzione del contratto – Risarcimento – Configurabilità

*Le violazioni di oneri comportamentali da parte dell'intermediario finanziario nella fase precontrattuale o in quella esecutiva, pur risolvendosi nell'inosservanza delle norme previste dal T.U.F. e dalla normativa regolamentare di attuazione che rivestono carattere imperativo, non sono foriere della nullità del contratto di investimento poiché non concretizzano violazioni di norme che disciplinano intrinsecamente la struttura del negozio concluso. Tutto questo, però, non esclude che l'intermediario finanziario che violi le norme suddette possa incorrere in responsabilità precontrattuale nel caso in cui la violazione si verifichi nella fase delle trattative, e contrattuale nel caso in cui tali oneri di condotta vengano violati nella fase esecutiva del negozio di investimento già concluso. Così, se in entrambi i casi il cliente sarà legittimato a chiedere il risarcimento*

*del danno prodotto dalla violazione degli oneri comportamentali previsti dal T.U.F., soltanto nel secondo caso potrà ottenere, in aggiunta, la risoluzione del contratto di investimento. Gli oneri in parola, infatti, andando ad integrare il contenuto del contratto, se violati, determinano l'insorgere di un inadempimento che, ove risulti grave, legittima chi lo subisce ad agire per la risoluzione del negozio.*

**Trib. Terni, 20 gennaio 2010.** Acquisto titoli di credito – Contratto quadro – Vincoli di forma – Nullità – Invalidità degli ordini di acquisto

*Nell'ambito dei contratti di acquisto di titoli di credito (nella fattispecie Bond argentini), l'ordine di acquisto deve essere necessariamente calato all'interno di un contratto quadro che, dovendo rivestire la forma scritta, sarà nullo se concluso informalmente. Tale nullità travolge anche i negozi susseguenti (i singoli ordini d'acquisto) che in quello quadro avrebbero dovuto trovare il loro fondamento. L'assenza di un valido contratto quadro, cioè, sforisce di adeguato supporto negoziale l'ordine d'acquisto determinandone la nullità e sancendo, così, la necessità per l'istituto finanziario di restituire le somme indebitamente ricevute dal cliente per far fronte all'acquisto dei titoli.*

**Trib. Perugia, 16 settembre 2009, n. 1503.** Contratto di gestione dei portafogli – Principio di adeguatezza dell'investimento al livello di propensione al rischio del risparmiatore – Omessa indicazione, da parte del risparmiatore, del livello di propensione al rischio – Responsabilità contrattuale della banca per violazione dell'obbligo di diligenza ex art. 21 TUF – Risoluzione del contratto di gestione per inadempimento della banca e concorso di colpa del risparmiatore ex art. 1227 c.c.

*Il Tribunale si è conformato ad un indirizzo giurisprudenziale recentemente consolidatosi (Cass., Sez. un., nr. 26724 e 26725 del 2007) secondo il quale la violazione, da parte del soggetto che professionalmente svolge attività di investimento finanziario, degli obblighi informativi non è causa di nullità del contratto di investimento ma può dar luogo o a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con il perfezionamento del contratto, oppure a responsabilità contrattuale con conseguente risoluzione del contratto, ove le suddette violazioni riguardino operazioni attuative ed esecutive del contratto stesso. In particolare, secondo il Tribunale in virtù del principio di adeguatezza di cui all'art. 21 del t.u.f., la banca deve scegliere investimenti adeguati al livello di propensione al rischio che il cliente ha l'onere di comunicare all'investitore. Dalla mancata indicazione, da parte del risparmiatore, di informazioni relative alla propria propensione al rischio non può desumersi una propensione al rischio massima ma dovrebbe, anzi, desumersi, nell'interesse del risparmiatore, una propensione minima ad investimenti rischiosi. Ciò posto, si deve ritenere che la banca, facendo concludere ai propri clienti un contratto di gestione ad alto rischio e quindi un'operazione non coerente con il loro profilo di rischio, ha gravemente inadempito le proprie obbligazioni contrattuali con conseguente risoluzione, ex art. 1453 c.c., del suddetto contratto di gestione. Il risparmiatore, tuttavia, avrebbe potuto, per limitare i danni, chiedere tempestivamente la chiusura del rapporto contrattuale avendo ricevuto i diversi rendiconti trimestrali sull'andamento della gestione ed essendo, per questo, consapevole del pessimo andamento dei propri investimenti. Il Tribunale riconoscendo il concorso di colpa nella misura del 50% del risparmiatore ex art. 1227 c.c. nella causazione della perdita patrimoniale, ha ridotto proporzionalmente l'entità della somma che la banca è stata obbligata a restituire al risparmiatore compensando le spese.*

**Trib. Perugia, 8 luglio 2009, n. 1221.** Nullità dell'ordine di acquisto di strumenti finanziari (bond argentini) sottoscritti prima del perfezionamento del contratto di intermediazione finanziaria generale tra investitore ed istituto di credito – Violazione da parte della banca

degli obblighi di diligenza – Consenso consapevole, puntuale ed efficace dell'investitore in relazione ad investimenti ad alto rischio

*Il Tribunale ha rilevato la nullità dell'ordine di acquisto di strumenti finanziari ad alto rischio (bonds argentini) in quanto sottoscritto prima del perfezionamento del contratto di intermediazione finanziaria generale e quindi in assenza di un necessario titolo legittimante. Il contratto di intermediazione finanziaria, essendo finalizzato a regolare il rapporto tra istituto di credito ed investitore, deve necessariamente precedere eventuali ordini di acquisto di titoli. Né può valere a sanare il vizio il fatto che la sottoscrizione del contratto di*

*intermediazione finanziaria sia intervenuta tempestivamente, appena il giorno successivo alla sottoscrizione dell'ordine di acquisto. L'ordine di acquisto, poi, risulta per il Tribunale, invalido anche per un'ulteriore ragione: la violazione, da parte della banca, degli obblighi informativi di cui all'art. 29 del reg. Consob 11522/98: trattandosi di un investimento altamente rischioso, infatti, la banca avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione scritta da parte dell'investitore ad eseguire l'operazione. Ciò posto, la banca convenuta è stata condannata alla restituzione in favore degli attori della somma investita per l'acquisto dei bonds argentini aumentata degli interessi legali previa restituzione, da parte dei risparmiatori, dei titoli acquistati.*

**Trib. Terni, 6 aprile 2009.** Intermediazione finanziaria – Forma degli ordini di acquisto – Violazione norme in materia di correttezza, diligenza e trasparenza – Responsabilità precontrattuale per mancata valutazione dell'adeguatezza dell'operatore

*In tema di intermediazione finanziaria, non può invocarsi la nullità del contratto quadro per la mancanza della forma scritta dei singoli ordini d'acquisto che ne costituiscono l'esecuzione, poiché ai sensi dell'art. 23 TUF deve esser concluso per iscritto il solo contratto quadro, o di intermediazione, non anche il singolo ordine di acquisto. L'eventuale violazione da parte dell'intermediario delle norme di correttezza, diligenza e trasparenza poste dal TUF e dal reg. Consob n. 11522/1998, non determina nullità del contratto quadro, malgrado queste norme abbiano carattere imperativo, essendo dettate a tutela dell'integrità dei mercati; devono infatti distinguersi, tra le diverse norme imperative, quelle concernenti la validità del contratto, la cui violazione genera nullità, da quelle che semplicemente regolano la condotta delle parti, la cui violazione può solo comportare responsabilità precontrattuale o contrattuale dell'intermediario (in tal senso Cass., Sez. un, n. 26724/2007). Può senz'altro derivare responsabilità precontrattuale dell'intermediario dalla sua mancata valutazione dell'adeguatezza dell'operazione in rapporto alle caratteristiche del cliente, anche quando questi si sia rifiutato di fornire informazioni in ordine alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento; in tal caso tuttavia l'intermediario deve svolgere il giudizio di adeguatezza semplicemente in conformità ai principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di ogni notizia rilevante di cui sia in possesso, come l'età, la professione e la presumibile propensione al rischio del cliente, anche alla luce del suo abituale modus operandi. Ne consegue che non potrà affermarsi responsabilità ex art. 1337 c.c. per violazione dei principi di diligenza professionale ove l'intermediario, in base a questi elementi, abbia correttamente giudicato l'operazione adeguata alle caratteristiche del cliente.*

**Trib. Spoleto, 17 settembre 2008.** Intermediazione mobiliare – Nullità del contratto quadro e operazione di acquisto – Violazione dell'art. 1418 c.c.

*Si ribadisce, in coerenza con le Sezioni unite della Corte di Cassazione, l'infondatezza di una declaratoria di nullità delle operazioni di acquisto dei titoli per violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni. Siffatta violazione può invece dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale a seconda del momento in cui essa si verifica. Pertanto, in assenza di un'esplicita disposizione*

*normativa in tal senso, la violazione dei suindicati doveri di comportamento non può determinare, ex art. 1418 c.c., la nullità del “contratto quadro” né quella dei singoli ordini di acquisto posti in essere in base ad esso.*

**Trib. Spoleto, 18 luglio 2008.** Mancanza della forma scritta degli ordini di acquisto di prodotti finanziari – Nullità di un’operazione di intermediazione finanziaria – Rigetto della domanda

*L’investitore non può invocare la nullità di un’operazione di intermediazione finanziaria per la mancanza della forma scritta degli ordini di acquisto di prodotti finanziari. Ai sensi degli artt. 23 T.U.F. e 30 regolamento Consob n. 11522/1998 la forma scritta, salvo eccezioni, costituisce un necessario requisito del contratto di negoziazione - contratto quadro tra intermediario e cliente - ma non anche dei singoli ordini d’acquisto ad esso riconducibili. Non sussiste la nullità virtuale degli ordini d’acquisto connessa all’inadempimento dell’intermediario degli obblighi informativi riferiti alle caratteristiche dei prodotti offerti ed al loro livello di rischio: ciò in conformità al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., 19 settembre 2005, n. 19024 e Cass., 19 dicembre 2007, n. 26724) che esclude che il rispetto degli obblighi informativi assurga a requisito di validità dei singoli ordini. In particolare la violazione degli obblighi informativi non configura un’ipotesi di violazione di norme imperative e, pertanto, non realizza una fattispecie di nullità virtuale.*

**Trib. Spoleto, 18 giugno 2008.** Obblighi di informazione – Responsabilità dell’intermediario ex art. 1337 c.c. – Risarcimento del danno per mancata consegna del documento sui rischi generali dell’operazione finanziaria ovvero per inadempimento del dovere di raccogliere informazioni sull’esperienza e propensione al rischio del cliente – Nesso eziologico – Conflitto di interessi tra intermediario e cliente

*Ove sia concluso un contratto di negoziazione tra intermediario finanziario e investitore non è decisivo, ai fini della validità degli ordini di acquisto effettuati in esecuzione di tale contratto, che l’intermediario abbia adempiuto gli obblighi informativi circa le caratteristiche dei prodotti offerti, potendo l’inadempimento soltanto generare responsabilità precontrattuale dell’intermediario ex art. 1337 c.c. Né può l’investitore chiedere il risarcimento per violazione di obblighi informativi limitandosi a contestare la mancata consegna del documento sui rischi generali dell’operazione o l’omessa assunzione, da parte dell’intermediario, di informazioni su esperienza e propensione al rischio del cliente; è infatti necessario dimostrare un danno eziologicamente connesso alla violazione di tali obblighi informativi. Il cliente può ottenere un risarcimento adducendo un conflitto di interessi dell’intermediario, ove provi di aver subito un pregiudizio causalmente connesso a tale conflitto di interessi.*

**Trib. Spoleto, 10 aprile 2008.** Correttezza del comportamento dell’operatore finanziario – Omessa acquisizione del consenso scritto nelle operazioni di acquisto e vendita titoli

*Il Tribunale di Spoleto, dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo le parti addivenute, in corso di giudizio, ad un accordo transattivo, rileva la carenza di interesse ad agire dell’Istituto di Credito in ordine alla domanda di manleva dallo stesso proposto nei confronti del promotore finanziario, in quanto espressamente subordinata all’eventuale pronuncia di condanna risarcitoria, attualmente non più pretesa dalla parte attrice. In ogni caso, il Tribunale esclude la pretesa esclusiva responsabilità della Banca. L’omessa acquisizione del consenso scritto del cliente è ritenuto comportamento sanzionabile anche a carico del promotore finanziario, che come tale è tenuto a conoscere la normativa in materia. Il Tribunale conclude*

*con l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti per motivi di equità, tenuto conto della sostanziale assenza di un completo accertamento dei profili di responsabilità delle parti.*